

1

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TRIESTE
COMITATO PARI OPPORTUNITA'
VERBALE DI PRIMA CONVOCAZIONE
DEL COMITATO ELETTO CON DELIBERA DI DATA 5/6/2015

Addì 2 luglio 2015 ad ore 14.30 sono presenti l'avvocato Andrea Comisso, l'avvocato Antonella Stella, l'avvocato Matilde Presel, l'avvocato Letizia Pascutto e l'avvocato Alessandra Rosaroni presso lo Studio dell'avvocato Alessandra Rosaroni, in Trieste, Via Guido Zanetti n. 8.

1) Il Comitato, ai sensi art.2 del Regolamento elegge all'unanimità Presidente l'avvocato Antonella Stella che accetta la nomina.

2) Il Comitato, ai sensi art.2 del Regolamento elegge all'unanimità Segretario l'avvocato Alessandra Rosaroni che accetta la nomina.

3) Il Comitato, dopo ampia discussione, delibera:

- di assumere le informazioni necessarie alla partecipazione del comitato alle altre realtà istituzionali previste dal regolamento quali interlocutori presenti sul territorio;

- raccogliere presso gli iscritti ogni contributo o segnalazione pertinente alle competenze del comitato;

- di richiedere all'Ordine degli avvocati che all'interno del sito sia costituito uno spazio specifico dedicato all'attività del comitato accessibile agli iscritti.

Il Comitato, esauriti gli argomenti di discussione, dichiara chiusa la prima seduta ad ore 15.30.

Avv Antonella Stella Presidente

Avv. Alessandra Rosaroni Segretario

Avv. Matilde Presel componente

Avv. Letizia Pascutto componente

Avv. Andrea Comisso componente

The image shows five handwritten signatures in black ink, arranged vertically and overlapping slightly. The signatures are written in a cursive, somewhat stylized script. They correspond to the names listed in the text blocks to the left: Antonella Stella, Alessandra Rosaroni, Matilde Presel, Letizia Pascutto, and Andrea Comisso.

2

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TRIESTE
COMITATO PARI OPPORTUNITA'
VERBALE DI SECONDA CONVOCAZIONE
DEL COMITATO ELETTO CON DELIBERA DI DATA 13/01/2016

Addì 13 gennaio 2016 ad ore 14.30 sono presenti l'avv. Antonella Stella, l'avv. Alessandra Rosaroni e l'avv. Letizia Pascutto presso lo Studio dell'avv. Alessandra Rosaroni, segretario, in Trieste, Via Guido Zanetti n. 8; assenti giustificati il consigliere avv. Comisso per impedimenti concomitanti e il consigliere avv. Presel per maternità.

1-Il presidente relaziona sulla riunione dd. 7.11.15 del Trivenet svoltasi alla presenza di tutti i presidenti dei comitati pari opportunità nell'ambito della quale sono stati illustrati i progetti relativi:

- alla verifica in ambito regionale delle quote riservate nei cda delle società partecipate,
- alla verifica della possibilità di accedere a contributi europei per la professione forense,
- all'avvio del protocollo sulla tutela dell'avvocato genitore sia presso il Tribunale di Trieste sia presso gli altri uffici giudiziari del Distretto di Corte d'Appello.

2- Il comitato esamina in dettaglio la bozza di protocollo di tutela dell'avvocato genitore da sottoporre, previa concertazione del testo definitivo in sede triveneta e sottoposizione al consiglio dell'ordine degli Avvocati di

Trieste, agli uffici giudiziari presenti nel distretto della Corte d'Appello di Trieste

3- Il comitato delibera di verificare e richiedere all'Ordine degli avvocati l'utilizzo di pagina web dedicata all'interno del sito dell'ordine nonché la creazione di un indirizzo email dedicato, con modalità e contenuto da definire.

4- Si discute altresì del proposito di organizzare eventi a tema su argomenti di interesse, con riserva di elaborare specifiche proposte.

Il Comitato, esauriti gli argomenti di discussione, dichiara chiusa la seconda seduta ad ore 16.50.

Avv Antonella Stella Presidente

Avv. Alessandra Rosaroni Segretario

Avv. Letizia Pascutto componente

The image shows three handwritten signatures in black ink, corresponding to the names listed to the left. The first signature is for Antonella Stella, the second for Alessandra Rosaroni, and the third for Letizia Pascutto. The signatures are written in a cursive, somewhat stylized script.

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TRIESTE

COMITATO PARI OPPORTUNITA'

VERBALE DI TERZA CONVOCAZIONE

DEL COMITATO IN DATA 17/02/2016

Addì 17 febbraio 2016 ad ore 12 sono presenti l'avv. Antonella Stella, l'avv. Alessandra Rosaroni, l'avv. Letizia Pascutto presso lo Studio dell'avv. Alessandra Rosaroni, segretario, in Trieste, Via Guido Zanetti n. 8. Assente giustificata per maternità l'avv. Matilde Presel, assente l'avv Andrea Comisso, giustificato.

1-Il Presidente relaziona sull'incontro di rete tra CPO del Triveneto avvenuto a Padova il 6.2.2016, in occasione del quale si sono individuati gli argomenti e tematiche del convegno che si terrà il 4.3.2016 a Vicenza in concomitanza con altro incontro dei CPO del Triveneto, sulla traccia di quali il CPO di Trieste si propone di organizzare eventi formativi su:

- stato dell'arte CPO Consigli dell'ordine del Triveneto e iniziative di uniformità;
- situazione relativa ad incentivi e novità a sostegno della professionalità e maternità/paternità da parte di enti locali o istituzionali;
- verifica della fattibilità di corso di formazione su format CNF in tema di comunicazione, leadership e gestione risorse umane;
- verifica possibilità protocollo "antiviolenza";

2- verifica definitiva soggetti con i quali siglare il protocollo "maternità".

3- suddivisione di incarichi all'interno dei componenti del CPO;

4- discussione su organizzazione di primo evento informativo/formativo del CPO

Il Comitato, esauriti gli argomenti di discussione, dichiara chiusa la seconda seduta ad ore 13.15

Avv Antonella Stella Presidente

Avv. Alessandra Rosaroni Segretario

Avv. Letizia Pascutto componente

PROTOCOLLO D'INTESA

tra

CORTE DI APPELLO DI TRIESTE

PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI TRIESTE

TRIBUNALE DI TRIESTE

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TRIESTE

TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI TRIESTE

TRIBUNALE PER I MINORENNI DI TRIESTE

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI TRIESTE

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI TRIESTE

COMITATO PARI OPPORTUNITA' PRESSO IL CONSIGLIO GIUDIZIARIO DI TRIESTE

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TRIESTE

COMITATO PARI OPPORTUNITA' PRESSO IL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI
AVVOCATI DI TRIESTE

VISTI

- gli art. 2, 3, 24 e 51 della Costituzione Italiana;
- gli art. 2, 3, 137, 141 del Trattato CE, come modificati dall'entrata in vigore del Trattato di Lisbona;
- la Direttiva 76/201/CE, come modificata dalla Direttiva 2002/3/73/CE, relative all'attuazione del principio di parità di trattamento per quanto concerne l'accesso al lavoro, alla formazione ed alla promozione professionale e le condizioni di lavoro;
- il D.Lvo del 26.3.2001 n. 151, in materia di tutela e sostegno alla maternità e paternità e successive modificazioni;
- la sentenza della Corte Costituzionale n. 385 del 14.10.2005, la quale riconosce ai padri professionisti lavoratori autonomi il diritto percepire l'indennità di maternità, in alternativa alla madre;
- il D. L.vo del 30.5.2005 n. 145 in attuazione della Direttiva 2002/73/CE in materia di parità di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione, alla promozione professionale ed alle condizioni di lavoro;
- il D. L.vo 11.4.2006 n. 198 "Codice Pari Opportunità" di genere;

- la L. 24.2.2006 n. 104 in materia di tutela della maternità delle donne dirigenti;
- il DM del Lavoro e Previdenza Sociale del 12.7.2007 in merito all'applicazione delle disposizioni di cui agli art. 17 e 22 del D. L.vo n. 151/2001 a tutela e sostegno della maternità e paternità nei confronti delle lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui all'art. 2 c. 26 L. 8.8.1995 n. 335;
- il D. L.vo n. 5 del 25.1.2010 in attuazione della Direttiva 2006/54/CE;
- il Codice Deontologico Forense;
- l'art. 4 del Codice di autoregolamentazione delle astensioni degli Avvocati dalle udienze valutato idoneo dalla Commissione di garanzia del 13.12.2007;

CONSIDERATO

che le parti firmatarie del presente Protocollo, in ragione dei ruoli loro attribuiti e delle rispettive competenze

- condividono l'esigenza di intervenire fattivamente per assicurare una reale ed effettiva tutela della maternità e della paternità, a cui sono equiparate l'adozione nazionale e internazionale e l'affidamento familiare, anche ai fini di una reale parità fra uomini e donne nell'organizzazione delle attività giudiziarie e nell'esercizio della professione forense;
- ritengono di estrema importanza la centralità del tema della conciliazione tra la vita professionale e la vita familiare nell'organizzazione lavorativa di donne e uomini;
- ritengono di estrema importanza la necessità oltre l'opportunità di una collaborazione fattiva per favorire la corretta applicazione della normativa antidiscriminatoria atta a promuovere le politiche di pari opportunità;
- ritengono indispensabile adottare, nell'esercizio delle proprie funzioni, condotte ed atteggiamenti in funzione della tutela dello stato di gravidanza, della condizione di maternità e paternità ed alla realizzazione dei principi di parità di genere;
- ritengono la necessità, in attuazione degli art. 3, 31 e 32 della Costituzione Italiana, che sia riconosciuto all'avvocata lo stato di gravidanza quale legittimo impedimento sul lavoro e, dunque, quale legittimo impedimento a comparire alle udienze;

Un tanto premesso:

- 1 - Le parti firmatarie si impegnano a porre in essere ogni azione utile e necessaria a promuovere le pari opportunità e la tutela della genitorialità nell'organizzazione delle attività giudiziarie e dei relativi servizi amministrativi e nell'esercizio della professione forense;
- 2 - In particolare, nell'ambito delle rispettive competenze, si impegnano a promuovere e a diffondere i contenuti del presente Protocollo d'intesa ai fini della valutazione dello stato di gravidanza e delle gravi e/o particolari necessità dei figli, in specie se riferite ai primi tre anni di vita, quale motivo di rinvio dell'udienza o di trattazione del processo ad orario specifico;

3 - Il Giudice, nel fissare le udienze e disporre i rinvii terrà conto dello stato di gravidanza dell'avvocato - risultante dal certificato medico indicante la data presunta del parto - e del periodo corrispondente al congedo per maternità stabilito dalla legge e, in particolare dal D. L.vo n. 151/2001 e successive modificazioni, a prescindere dalla eventuale sussistenza di patologie connesse. Per il periodo anteriore a quello previsto dall'art. 16 D. L.vo 151/01 la causa di rinvio dovrà essere documentata con l'allegazione di un certificato medico da cui risulti la sussistenza di patologie e/o gravi complicazioni della gravidanza; l'avvocato si impegna a comunicare l'istanza di rinvio alla controparte e/o Procura a mezzo PECo e-mail;

4 - Le gravi e/o particolari necessità dei figli, in specie se riferite ai primi tre anni di vita, nonché la condizione di allattamento - prontamente comunicati - sono presi in considerazione dal Giudice quale motivo di trattazione del processo ad orario specifico, o di rinvio dell'udienza, qualora riferite al genitore avvocato che ne abbia la cura prevalente e non sia possibile provvedere altrimenti all'assistenza del figlio medesimo;

5 - Il Giudice e gli Avvocati, compatibilmente con le esigenze dei rispettivi ruoli ed impegni professionali, nell'ordine di trattazione dei processi concederanno la precedenza a quelli in cui il difensore si trovi in stato di gravidanza o puerperio;

6 - Le Cancellerie e gli Avvocati, nello svolgimento degli adempimenti di cancelleria, daranno la precedenza al difensore, alla praticante e alla delegata in stato di gravidanza o che adduca ragioni di urgenza all'allattamento e/o ad altri obblighi di cura della prole nei primi mesi di vita o ad altre gravi necessità dei figli, con possibilità di accesso alle Cancellerie anche al di fuori dei limiti di orario previsto;

Nei procedimenti penali con imputati sottoposti a custodia cautelare il difensore nei casi sopra individuati, prima di richiedere il rinvio dell'udienza ai sensi dell'art. 304 cpp, darà informazione al proprio assistito delle conseguenze dell'eventuale accoglimento dell'istanza sotto il profilo della sospensione del termine di durata della misura relativo alla fase in cui si trova il procedimento;

Nei procedimenti relativi alle misure di prevenzione, in quelli di sorveglianza ed in quelli che presentano ragioni particolare di urgenza l'eventuale rinvio dell'udienza dovrà tenere conto di ogni altro interesse confliggente e dei relativi termini processuali.

Il presente Protocollo deve intendersi come linea guida che le parti si impegnano a promuovere e divulgare, a qualsiasi livello di competenza, per favorirne l'adozione e, ove si verificassero ipotesi diverse da quelle contemplate espressamente nello stesso, le parti firmatarie si impegnano ad adottare, nell'esercizio delle proprie funzioni, condotte e atteggiamenti funzionali alla realizzazione ed alla tutela del principio di parità di genere.

.....li.....



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le Pari Opportunità



5

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
presso Ministero della Giustizia
Commissione PARI OPPORTUNITA'

Protocollo di Intesa
tra
il Dipartimento per le Pari Opportunità
e
il Consiglio Nazionale Forense

PREMESSO che il Ministro per le Pari Opportunità, in virtù di decreto di delega del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008, esercita funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento di tutte le iniziative, anche normative, nelle materie concernenti la promozione dei diritti della persona, delle pari opportunità e della parità di trattamento, nonché la prevenzione e rimozione di ogni forma e causa di discriminazione,

PREMESSO che il Consiglio Nazionale Forense, in quanto organismo di rappresentanza istituzionale dell'avvocatura ed espressione della classe forense nella sua unità nonché degli ordini forensi oltre che soggetto dell'ordinamento statale con poteri giurisdizionali e di amministrazione, è teso a rappresentare il dinamismo degli ordini forensi e dell'Avvocatura per garantire la qualità professionale degli avvocati ed il loro livello etico, in ambito europeo;

PREMESSO che il contrasto alle discriminazioni di genere, intese come ogni distinzione o limitazione basata sul sesso, è uno degli scopi della Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (CEDAW), adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 18 dicembre 1979 e ratificata dall'Italia il 10 giugno 1985;

PREMESSO che la lotta alla discriminazione costituisce un obiettivo prioritario della stessa Comunità Europea che, all'art. 13 del Trattato C.E., così come modificato dal Trattato di Nizza, ha impegnato le istituzioni comunitarie a combattere i sei fattori di discriminazione individuati ovvero il sesso, la razza e l'origine etnica, la religione e le convinzioni personali, gli handicap, l'età e le tendenze sessuali;

TENUTO CONTO della Comunicazione della Commissione Europea in data 1 giugno 2005 su "*Strategia quadro per la non discriminazione e per la parità di opportunità per tutti*";

TENUTO CONTO della "*Roadmap per l'uguaglianza tra donne e uomini 2006-2010*" pubblicata dalla Commissione europea in data 1° marzo 2006 e del "*Parere sul futuro della Politica di uguaglianza di genere dopo il 2010 e sulle priorità di un possibile quadro di riferimento futuro per la parità tra donne e uomini*" adottato dal Comitato Consultivo per le pari opportunità tra uomini e donne della Commissione Europea in data 29 gennaio 2010;



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le Pari Opportunità



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
presso Ministero della Giustizia
Commissione PARI OPPORTUNITÀ

TENUTO CONTO della “*Carta delle donne*” presentata dalla Commissione Europea in data 5 marzo 2010, con l’impegno di integrare la prospettiva di genere in tutte le politiche dell’Unione Europea per il superamento delle diseguaglianze diffuse ancora presenti, ritenuto particolarmente necessario in contingenti periodi di crisi;

TENUTO CONTO della Legge 13 ottobre 1975 n.654 recante “*Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale*”;

TENUTO CONTO della Legge 25 giugno 1993 n. 205 recante “*Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa*”;

TENUTO CONTO del D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 recante “*Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina della immigrazione e norme sulla condizione dello straniero con specifico riguardo alle situazioni di violenza e grave sfruttamento*”;

TENUTO CONTO del D.Lgs. 9 luglio 2003 n. 215 che, in attuazione della direttiva comunitaria n.2000/43/CE del Consiglio, ha recepito il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica, con particolare riferimento all’accesso, all’occupazione, all’assistenza sanitaria e al sistema delle prestazioni sociali istituendo, presso il Dipartimento stesso, un Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza e l’origine etnica (UNAR), con funzioni di garanzia e controllo della parità di trattamento e dell’operatività degli strumenti di tutela;

TENUTO CONTO del D.Lgs. 9 luglio 2003 n. 216 che, in attuazione della Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, ha recepito il principio della parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, con particolare riferimento alla tutela dell’accesso all’occupazione, all’orientamento professionale contro ogni forma di discriminazione legata a religione, convinzioni personali, handicap, età e tendenze sessuali;

TENUTO CONTO della Legge 11 agosto 2003 n. 228 “*Recante misure contro la tratta di persone*”;

TENUTO CONTO del D.Lgs. 30 maggio 2005 n. 145 che, in attuazione della Direttiva 2002/73/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, ha recepito il principio della parità di trattamento e della condanna ad ogni forma di discriminazione diretta ed indiretta fondata sul sesso per quanto attiene alle condizioni di accesso al lavoro, la promozione la formazione professionale, con particolare riferimento alla tutela della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l’accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionale e le condizioni di lavoro;



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le Pari Opportunità



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
presso Ministero della Giustizia
Commissione PARI OPPORTUNITA'

TENUTO CONTO del D.Lgs. 11 aprile 2006 n. 198 recante “*Codice delle pari opportunità tra uomo e donna a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246*” ed in particolare dell'art. 1, che sancisce il generale divieto di discriminazione basata sul sesso, nonché degli artt. 25 ss., che definiscono le ipotesi di discriminazione diretta ed indiretta, comprese le molestie e le molestie sessuali, e vietano qualsiasi discriminazione di genere per quanto riguarda l'accesso al lavoro, le iniziative in materia di orientamento, formazione, perfezionamento e aggiornamento professionale, il trattamento retributivo, la posizione professionale e le progressioni nella carriera;

TENUTO CONTO della Legge 9 gennaio 2006 n. 7 recante “*Misure per la prevenzione ed il divieto delle mutilazioni genitali femminili*”;

TENUTO CONTO della Legge 23 aprile 2009 n. 38 recante “*Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale nonché in tema di atti persecutori*” ed in particolare detta norme, al Capo I, su violenza sessuale, esecuzione dell'espulsione e controllo del territorio e, al Capo II, sugli atti persecutori (stalking) quale nuova fattispecie di reato, con modifiche alle norme del codice penale e del codice di procedura penale, delle norme in materia di spese di giustizia e di sostegno alle vittime;

CONSIDERATO che il Ministro per le Pari Opportunità ed il Consiglio Nazionale Forense hanno sottoscritto, negli anni 2006 e 2009, protocolli d'intesa finalizzati alla definizione di un progetto di studio, ricerca e formazione con l'obiettivo di rimuovere tutte le discriminazioni onde realizzare le pari opportunità nell'attività professionale nonché promuovere e rafforzare l'occupazione femminile;

RAVVISATA l'opportunità di proseguire ed anzi rafforzare la collaborazione come sopra attivata, estendendone la finalità alla promozione di una strategia integrata di prevenzione, contrasto e rimozione delle discriminazioni, ivi comprese tutte le forme di violenza contro le donne in quanto intese come gravi violazioni dei diritti umani e fattore di ostacolo al conseguimento della parità di genere, nonché di sviluppo ed implementazione di reti locali per la rilevazione e la presa in carico dei relativi fenomeni;

CONSIDERATO il ruolo centrale dell'avvocatura nel perseguimento dei suddetti obiettivi, in determinato anche dal contatto diretto con gli avvocati, mediante l'attività di assistenza legale, instaurano con gli assistiti, nonché delle specifiche competenze ed attitudini agli stessi richieste in merito ad un sistema di norme complesso e stratificato come quello di cui trattasi;

CONSIDERATO che è compito del Consiglio Nazionale Forense favorire la responsabilità sociale dell'avvocatura, promuovendo ed indirizzando la formazione professionale continua, individuandone nuovi settori di sviluppo e profili professionali emergenti anche quale mezzo di attuazione dell'ordinamento per i fini di giustizia;



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le Pari Opportunità



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
presso Ministero della Giustizia
Commissione PARI OPPORTUNITA'

LE PARTI

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1

Oggetto e Finalità

Il Dipartimento per le Pari Opportunità ed il Consiglio Nazionale Forense si impegnano a collaborare per la promozione dei diritti della persona, delle pari opportunità e della parità di trattamento, nonché la prevenzione e rimozione di ogni forma e causa di discriminazione.

In particolare, si impegnano a collaborare per:

- sviluppare progetti che prevedano seminari di studio ed attività formative sul tema della parità di genere, con particolare riferimento agli strumenti giuridici e giurisdizionali di tutela;
- sviluppare progetti che prevedano seminari di studio ed attività formative sul tema del contrasto alle discriminazioni basate su appartenenza o identità di genere, orientamento sessuale, razza, origine etnica o geografica, nazionalità, condizioni di disabilità, età, religione, convinzioni personali, con particolare riferimento agli strumenti giuridici e giurisdizionali di tutela;
- sviluppare progetti che prevedano seminari di studio ed attività formative sul tema del contrasto ad ogni forma di violenza contro le donne, comprese la violenza intra ed extra-familiare, lo stalking, la tratta di esseri umani e le mutilazioni genitali femminili, con particolare riferimento agli strumenti giuridici e giurisdizionali di tutela;
- sviluppare progetti finalizzati alla definizione ed alla sperimentazione di modelli di percorsi formativi per avvocati che intendano conseguire uno specifico profilo professionale nelle materie di cui ai precedenti punti;
- organizzare convegni e giornate di studio nazionali e internazionali e partecipare, anche in partenariato, a progetti di comune interesse nelle materie oggetto del presente protocollo;
- sviluppare progetti di azioni positive ed ogni altra attività finalizzate a prevenire e/o contrastare e/o rimuovere forme di discriminazione basate su appartenenza o identità di genere, orientamento sessuale, razza, origine etnica o geografica, nazionalità, condizioni di disabilità, età, religione, convinzioni personali;
- costituire delle Task Force Legali contro ogni forma di violenza e discriminazioni.



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le Pari Opportunità



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
presso Ministero della Giustizia
Commissione PARI OPPORTUNITA'

Art. 2 Impegni

Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente Protocollo, il Consiglio Nazionale Forense, si impegna a:

- collaborare, attraverso propri rappresentanti ed esperti ed anche tramite la Fondazione dell'Avvocatura Italiana e la Commissione Pari Opportunità, con il Dipartimento per le Pari Opportunità, l'Ufficio per la Parità e Pari Opportunità gli Interventi Strategici e la Comunicazione e/o l'Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali;
- favorire la conciliazione tra vita professionale e vita familiare per le donne avvocato con responsabilità di cura familiari che partecipano a percorsi formativi, anche attraverso la sperimentazione di moltiplicatori percentuali dei crediti attribuiti entro un limite massimo da stabilirsi;
- promuovere presso i Consigli dell'Ordine, anche tramite la loro rete territoriale dei Comitati Pari Opportunità, l'inserimento in seno ai piani di offerta formativa di moduli seminariali, convegni e giornate di studio ed elaborazione di progetti di azioni positive, con l'obiettivo di assicurare l'effettività e l'uniformità di una formazione continua su tutto il territorio nazionale al fine di costituire delle Task Force legali contro la violenza e le forme di discriminazioni che operano a supporto dell'effettiva attuazione delle finalità del Dipartimento per le Pari Opportunità.

Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente protocollo, il Dipartimento per le Pari Opportunità si impegna a:

- proporre, anche mediante il contributo di propri esperti ed in collaborazione con il Consiglio Nazionale Forense, modelli formativi e seminariali;
- favorire il confronto, lo scambio e la divulgazione delle conoscenze nelle tematiche oggetto del presente protocollo, anche attraverso l'organizzazione di convegni e giornate di studio ovvero l'elaborazione di progetti di azioni positive;
- monitorare i dati percentuali relativi ai procedimenti in materia di contrasto alle discriminazioni, onde valutare il positivo impatto degli interventi in oggetto sul numero complessivo di azioni civili antidiscriminazioni ex art. 44 del D.Lgs. 286/98 esperite annualmente.

ART. 3 Modalità attuative

Le Parti si avvalgono delle proprie strutture per l'attuazione del presente Protocollo e per le attività di verifica e di monitoraggio delle iniziative.



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le Pari Opportunità



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
presso Ministero della Giustizia
Commissione PARI OPPORTUNITA'

ART. 4 Referenti

Le Parti designano quali Referenti per le attività connesse al presente Protocollo:

- a) Rosalba Veltri - ~~Direttore Generale dell'Ufficio per la Parità e le Pari Opportunità~~, gli Interventi Strategici e la Comunicazione, per il Ministero per le Pari Opportunità;
- b) Massimiliano ~~Monnanni~~ - ~~Direttore Generale dell'Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali (UNAR)~~, per il Ministero per le Pari Opportunità;
- c) Guido Alpa - Presidente del Consiglio Nazionale Forense;
- d) Susanna Pisano - Consigliere del Consiglio Nazionale Forense / Presidente della Commissione Pari Opportunità del Consiglio Nazionale Forense;

Ciascuna Parte si riserva il diritto di sostituire il proprio Referente come sopra designato, dandone tempestiva comunicazione all'altra.

ART. 5 Comitato tecnico – scientifico

E' costituito un Comitato tecnico-scientifico con funzioni di indirizzo delle attività previste dal presente Protocollo e di valutazione dei risultati di volta in volta conseguiti.

Detto Comitato è composto da esperti del Dipartimento per le Pari Opportunità e del Consiglio Nazionale Forense così designati:

Dipartimento per le pari opportunità:

- avv. Federica Mondani;
- avv. Emanuela Tripi
- avv. Donatella Manasse
- avv. Dhebora Mirabelli
- avv. Elena Garofalo

Consiglio Nazionale Forense:

- avv. Maria Stella Ciarletta
- avv. Sabina Giunta
- avv. Claudia Romanelli



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le Pari Opportunità



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
presso Ministero della Giustizia
Commissione PARI OPPORTUNITA'

ART. 6
Durata e modifiche

Il presente Protocollo ~~non ha~~ scadenza e può essere, d'accordo tra le Parti, modificato in ogni momento.

Roma,

IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITA'

On. Mara Carfagna

IL PRESIDENTE DEL CNF

Avv. Guido Alpa